

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SANTARELLI

Seduta del 17/06/2021

FATTO

Parte ricorrente si rivolge a questo Arbitro in relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto stipulato il 4/3/2016 ed estinto anticipatamente il 30/06/2020 dopo il pagamento di 49 rate. Chiede in particolare che le vengano riconosciuti le commissioni e oneri non maturati per effetto della citata estinzione anticipata e non liquidati in detta sede allegando i calcoli sulla cui base ha quantificato la propria domanda (sulla base del criterio proporzionale) in € 3.877,55 oltre ad € 186,96 a titolo di commissione di estinzione, a suo dire non dovuta, per un totale di €4.064,50, ed oltre interessi dal reclamo. Parte ricorrente chiede altresì la rifusione delle spese per assistenza difensiva che quantifica in €200,00 ed il rimborso dei costi di presentazione del ricorso.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso (i) eccependo la non applicabilità diretta della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019 nei rapporti tra privati e comunque i principi di certezza del diritto e di affidamento; (ii) osservando che la cliente ha sottoscritto quietanza liberatoria, confermando di aver ricevuto dall'intermediario il rimborso "*della quota non goduta delle commissioni ripetibili*", così rinunciando alla corresponsione di ulteriori importi; (iii) evidenziando sia la modifica contrattuale, accettata dalla cliente, con cui sono stati ridotti gli importi relativi alle commissioni a favore dell'intermediario e le commissioni di distribuzione sia l'abbuono di € 13,02 per le spese di invio delle comunicazioni periodiche ed il rimborso di € 425,77 a



titolo di quota non goduta delle commissioni a favore dell'intermediario; (iv) eccependo quanto alle "commissioni di distribuzione", che queste sono chiaramente individuate come non ripetibili, trattandosi di costi riferiti unicamente alla fase preliminare del finanziamento e quanto alle spese legali l'arbitrarietà del ricorso ad una società di consulenza e la natura seriale del ricorso; (v) contestando l'illegittimità della penale di estinzione anticipata, poiché prevista dal contratto.

DIRITTO

L'orientamento ormai consolidato di questo Arbitro è noto, orientamento secondo cui, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione/pensione sono senz'altro rimborsabili, per la parte non maturata, gli oneri e costi *recurring*. Ed è altrettanto noto che per tali costi, l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue. Tale consolidato orientamento (che è stato di recente integrato dopo la sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi) afferma che l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*. In tale prospettiva con la Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il principio di diritto, secondo cui "*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità*" ed in mancanza di "*una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi*". Pertanto, in applicazione di tale principio, il Collegio di Coordinamento ha individuato quale "*criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile*" "*quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale*", con l'effetto che "*la riduzione dei costi up front può ... effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento*".

Ciò premesso in punto di diritto, occorre esaminare la specifica fattispecie.

Risulta dalla documentazione prodotta che il finanziamento di cui si discute è stato stipulato in data 4/3/2016 ed estinto anticipatamente dopo il pagamento di 49 rate scadute su 120 complessive con decorrenza dal 30/6/2020. Dal conteggio estintivo risultano oneri rimborsati a titolo di commissioni intermediario e spese di invio comunicazioni periodiche, mentre dal contratto risultano anche oneri di distribuzione. Risulta altresì agli atti che in data 1/4/2016 le condizioni contrattuali sono state modificate con una riduzione di entrambi le voci commissionali (intermediario e distribuzione). Risulta, infine, che in data 24/6/2020, dopo la ricezione del conteggio estintivo e prima della data di efficacia dell'estinzione anticipata, parte ricorrente ha sottoscritto una quietanza liberatoria con la quale, identificati i costi applicati al contratto e le voci oggetto di restituzione sulla base



delle condizioni contrattuali, ha rinunciato *“alla corresponsione ... di somme di denaro, ulteriori a quelle appena elencate a titolo di costi non goduti, determinate secondo il criterio proporzionale puro, anche se di importo superiore alla quota rimborsata secondo le condizioni contrattuali sopra richiamate”*. Poiché la sottoscrizione di tale quietanza rappresenta la prima eccezione sollevata dall'intermediario a fondamento della sua domanda di rigetto, è opportuno soffermarsi sulla sua valenza preclusiva rispetto alle domande qui proposte. Sotto un profilo testuale va notato il tenore letterale della rinuncia che riguarda *“somme di denaro ... a titolo di costi non goduti, determinate secondo il criterio proporzionale puro”*; sotto un profilo fattuale si rileva che la quietanza è stata sottoscritta successivamente alla data di invio del conteggio estintivo e prima all'estinzione del finanziamento. Rileva in proposito, quindi la decisione del Collegio di Coordinamento n. 8827 del 21 luglio 2017 che in fattispecie analoga ha così motivato: *“Per un verso, dal tenore delle dichiarazioni contenute nell'atto non può ricavarsi la chiara manifestazione, da parte del dichiarante, di un intento rinunciativo, o, quanto meno, la sua piena consapevolezza di compiere un atto dispositivo comportante la totale abdicazione ai propri diritti. Per giungere a una diversa conclusione, tendente a individuare nell'atto di quietanza una rinuncia, sarebbe stato necessario che la dichiarazione contenesse, da un lato, un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia, vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il Cliente rinunciava; dall'altro, che fosse espressa in termini non equivoci la volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, sibbene di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall'Intermediario non restituite. Per un altro verso, invece, la dichiarazione liberatoria appare non di meno insuscettibile di essere interpretata alla stregua di un atto transattivo. Mancherebbe, nel caso, in primo luogo, l'esatta identificazione di una res litigiosa idonea a caratterizzare il coefficiente causale dell'atto, cui, diversamente, sarebbe da ricondurre un effetto trascendente la semplice ricezione di somme di denaro, orientandosi al superamento di uno stato di contestazione attuale o anche solo potenziale. E, nella stessa prospettiva, difetterebbe anche il secondo requisito paradigmatico, quello delle reciproche concessioni, indeclinabile nell'ottica qualificativa della sussunzione al tipo descritto nell'art. 1965 cod. civ.”*. Sulla base di tali premesse il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che *“all'atto sottoscritto dal ricorrente non possano ricollegarsi effetti diversi da quelli rivenienti dalla semplice dichiarazione di ricevere somme di denaro, che non può precludere l'esercizio successivo di pretese a conseguire altro allo stesso titolo, ma per un ammontare più elevato (cosicché quanto già avuto sarebbe trattenuto a titolo di acconto), ovvero a titolo diverso se non tutte le voci di costo sono state riconosciute dal solvens”* (in termini anche Collegio di Napoli, decisione n. 16541/20 che ha anche evidenziato come possano essere reputate quali rinunce o transazioni, solo le quietanze rilasciate contestualmente o in seguito all'estinzione del finanziamento). Dunque l'eccezione formulata dall'intermediario non può trovare accoglimento e va esaminato il merito della domanda restitutoria.

Dal contratto risultano applicate commissioni a favore dell'intermediario, commissioni di distribuzione (entrambe, come detto, riquantificate nell'aprile 2016) oltre al costo delle comunicazioni periodiche. Il contratto prevedeva che in caso di estinzione anticipata non sarebbero stati rimborsati una quota delle commissioni dell'intermediario e le commissioni di distribuzione. Sulla base del consolidato orientamento di questo Arbitro e dei dati contrattuali, la quota definita non rimborsabile delle commissioni dell'intermediario (calcolabile per differenza rispetto alla quota rimborsabile ed al totale come ridefinito dalle parti) è qualificabile come *recurring* e alla stessa dovrà essere applicato il criterio *pro rata temporis*, mentre alla quota cd. rimborsabile andrà applicato il criterio contrattuale di rimborso, secondo la *“curva degli interessi”*. Le commissioni di distribuzione in favore

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dell'agente in attività finanziaria hanno, a loro volta, natura *recurring* (in quanto remunerano "pubblicità" e "presidio del territorio") e, conseguentemente, sono rimborsate secondo il criterio *pro rata temporis*.

A quanto precede consegue che a parte ricorrente, tenuto conto delle restituzioni già intervenute in sede di estinzione, sono dovuti gli importi come di seguito determinati:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 29.457,06	Tasso di interesse annuale	4,90%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	311,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
Data di inizio del prestito	01/06/2016	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,47%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni intermediario finanziario - quota non ripetibile				2.651,31	Recurring	59,17%	1.568,69		1.568,69
Commissioni intermediario finanziario - quota ripetibile				1.136,27	Criterio contrattuale		425,77	425,77	0,00
Commissioni di distribuzione				1.881,45	Recurring	59,17%	1.113,19		1.113,19
Spese per comunicazioni periodiche				22,00	Recurring	59,17%	13,02	13,02	0,00
Totale				5.691,03					2.681,88

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Sulla somma di € 2.682,00 (così arrotondata ai sensi delle nuove disposizioni) spettano gli interessi legali dal reclamo al saldo. Non sono invece dovute le spese legali data la serialità della questione.

Quanto alla domanda di rimborso della penale di estinzione anticipata, il Collegio rileva che in sede di reclamo la contestazione di parte ricorrente era giustificata sul presupposto che l'intermediario non ha allegato "alcun dettagli dei costi 'eventualmente' sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento". In sede di ricorso la domanda non è ulteriormente specificata. Sul punto il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 5909 del 31/03/2020, ha enunciato il seguente principio di diritto: "La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.". Pertanto, dal momento che non risulta prodotto da parte del Cliente alcun supporto probatorio a sostegno della circostanza che l'indennizzo di anticipata estinzione dovrebbe considerarsi "non giustificato", la domanda non può trovare accoglimento. Inoltre ed in ogni caso l'importo del capitale residuo restituito in sede di estinzione anticipata è superiore a € 10.000,00 con l'effetto che la domanda di restituzione, quand'anche svolta sotto questo diverso profilo, non potrebbe comunque essere accolta.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.682,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA